

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PUGLIESE

BARI

Ponente Sac. Dott. Mario Cota

Nullità di MATRIMONIO

(I. - G.)

Prot. 226/2016

SENTENZA DEFINITIVA DI PRIMO GRADO

Nel nome del Signore. Amen.

Nell'anno quarto del Pontificato di Papa Francesco,

il 24.11.2016, i Rev.mi Signori

Mario Cota, Preside e Ponente

, Giudice

, Giudice

nella causa di nullità di matrimonio

tra

I. , attrice, nata a il 17.05.1969 e residente in
(CAP) alla , 16, rappresentata e patrocinata
dall'Avv.

e

G. , convenuto, nato a (CAP) il
ed ivi residente alla via rappresentato e patrocinato
dall'Avv. N derica, con l'intervento in causa di Mons.

Difensore del Vincolo Matrimoniale, vista la propria competenza a motivo del
luogo in cui il matrimonio fu celebrato (can. 1673, 1), hanno pronunziato la
seguinte sentenza definitiva in primo grado di giurisdizione.

FATTISPECIE

1) I e G. si conobbero nel 2008 in un gruppo di preghiera gestito da un "veggente", giacché la donna, essendo molto colpita dalla malattia del padre, era alla ricerca di conforto e speranza. Ella era giunta a frequentare il gruppo di preghiera consigliata da sua madre. Infatti, l'incontro di preghiera si tenne nella casa dei suoi genitori a C..... La donna viveva a P..... dove lavorava come ginecologa ed aveva una relazione sentimentale in corso con un suo collega divorziato. In un clima di confusione mentale e di forte immaturità, dopo una breve e sporadica frequentazione, la contrarre matrimonio con il Le nozze furono celebrate il nella Parrocchia S. in diocesi di

..... La vita matrimoniale è durata circa quattro anni ed è nato un figlio con la tecnica FIVET. Litigi e contrasti portarono la coppia a separarsi.

2) Con libello del 17/04/2014 la donna accusava di nullità il suo matrimonio per: 1) Grave difetto di discrezione di giudizio dell'attrice circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can. 1095 n. 2); 2) Incapacità dell'attrice ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 n. 3). Il Vicario Giudiziale con suo decreto del 18 luglio 2014 costituiva il Collegio. Il Preside del Collegio con suo decreto del 9 aprile 2015, accogliendo anche l'istanza del patrono di parte convenuta, che si era nel frattempo costituito, decretava i dubbi di causa con la formula: "Se consti della nullità del matrimonio per: "1) Grave difetto di discrezione di giudizio dell'attrice circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can. 1095 n. 2); 2) Incapacità dell'attrice ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 n. 3); 3) In Subordine: Esclusione del bonum coniugum in attrice". La causa è stata regolarmente istruita. Sono state ascoltate le parti ed i loro testimoni. Con decreto del Giudice Ponente del 23 febbraio 2016 si disponeva la recognitio della perizia di parte depositata unitamente al libello e si dichiarava superflua disporre la perizia d'ufficio. Gli Atti di causa erano pubblicati il 17 maggio 2016. Il decreto

di conclusione in causa veniva emesso il 23/06/2016.

IN DIRITTO

A) Grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti ed i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can. 1095 n. 2)

3) Il canone 1095, n. 2 prescrive: "Sono incapaci a contrarre matrimonio: coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente". Il Viladrich commenta: "L'oggetto ed il titolo del consenso matrimoniale [...] richiedono un grado di maturità del contraente, superiore non solo al mero uso di ragione, ma anche a quello necessario per molte attività che si pongono in essere nella vita. E' questa l'esigenza che il Legislatore raccoglie, sancendo l'incapacità consensuale di chi soffre un difetto grave della discrezione di giudizio riguardo ai diritti ed ai doveri matrimoniali essenziali da dare e da accettare nel prestare un consenso valido" (P. J. Viladrich, Commento al can. 1095, in AA.VV., Codice di diritto canonico commentato, Colletti a San Pietro, edizione italiana, a cura di J.I. Arrieta, p. 726).

4) Per quanto attiene al concetto di "gravità" nell'ambito della predetta fattispecie, ci si rifà alle considerazioni del Bianchi: "Perché abbia rilievo come difetto del consenso, il difetto di discrezione di giudizio deve secondo la legge essere *gravis*. In primo luogo, occorre dire che tale caratteristica è funzionale alla traduzione normativa di una corretta visione antropologica. Infatti il requisito della gravità sanziona e riafferma che non ogni condizionamento a base psicologica mina la libertà e la responsabilità della persona." (P. Bianchi, Il difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 2), in AA.VV., L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn. 1-2), LEV., Città del Vaticano 2000, pp. 124-125).

5) Dalla giurisprudenza rotale costante viene indicata quale causa materiale del grave difetto di discrezione di giudizio l'imaturità psicoaffettiva (cfr. coram

Boccafola, decisio diei 1 iunii 1995, in *RRDec.*, vol. LXXXVII, pp. 340-341, nn. 8-10).

6) Tuttavia, il Supremo Magistero ha messo bene in rilievo che l'immatùrità psicoaffettiva ha valore in ambito canonico a determinate condizioni. San Giovanni Paolo II nella sua allocuzione alla Rota Romana del 25 gennaio 1988 ammoniva: "Mentre per lo psicologo o psichiatra ogni forma di psicopatologia può sembrare contraria alla normalità, per il canonista, che si ispira alla visione integrale della persona, il concetto di normalità, e cioè della normale condizione umana in questo mondo, comprende anche moderate forme di difficoltà psicologiche, con la conseguente chiamata a camminare secondo lo Spirito anche fra le tribolazioni e a costo di rinunce e sacrifici. In assenza di una simile visione integrale dell'essere umano, sul piano teorico la normalità diviene un mito e, sul piano pratico, si finisce per negare alla maggioranza delle persone la possibilità di prestare un valido consenso" (Giovanni Paolo II, *Allocutio ad Romanae Rotae Uditores*, in *AAS*, vol. LXXX, 1988, p. 1181, n. 5).

7) Anche per questa fattispecie è prevista la prova periziale secondo il can. 1678 §3 M.P. MIDI. Tuttavia, il Giudice Ponente a norma del can. 1575 può accogliere in Atti perizie già redatte prima della formale istruzione del processo.

8) L'art. 211 della Istruzione *Dignitas Connubii* prevede: "Il perito può essere chiamato dal Giudice per confermare le sue conclusioni e fornire le ulteriori spiegazioni che appaiono necessarie". Nella prassi processuale si suole parlare di *recognitio peritiae*.

B) Incapacità ad assumere gli oneri essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 n. 3)

9) Il canone 1095 n. 3 stabilisce che: "Sono incapaci a contrarre matrimonio: coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio". Commenta il Viladrich: "...in questa causa di nullità si contempla l'impossibilità a disporre, a titolo di debito d'obbligo, dell'oggetto del consenso da parte del contraente" (P. J. Viladrich, *Commento al can. 1095*, in

AA.VV., Codice di diritto canonico commentato, Colletti a San Pietro, edizione italiana, a cura di J. I. Arrieta, p. 727).

10) E' bene chiarire il contenuto della espressione "per cause di natura psichica". Ancora una volta si deve richiamare una alloczione di San Giovanni Paolo II, il quale nel discorso alla Rota Romana del 5 febbraio 1987, precisava: "Per il canonista deve rimanere chiaro il principio che solo l'incapacità e non già la difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore, rende nullo il matrimonio. Il fallimento dell'unione coniugale, peraltro, non è mai in sé una prova per dimostrare tale incapacità dei contraenti, i quali possono aver trascurato, o usato male, i mezzi sia naturali che soprannaturali a loro disposizione, oppure non aver accettato i limiti inevitabili ed i pesi della vita coniugale, sia per blocchi di natura inconscia, sia per lievi patologie di ordine morale. Una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria anomalia, che...deve intaccare sostanzialmente la capacità d'intendere e/o di volere del contraente" (Giovanni Paolo II, *Allocutio R.R. Auditores, 5 februaris 1987*, in *AAS* 79, p. 1457).

11) Nell'interpretazione della norma può essere di aiuto l'art. 209 §2, n. 3° della *Dignitas Connubii*, il quale, chiarendo quali devono essere i quesiti da proporre al perito, prescrive che "nelle cause poi per incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, chieda quale sia la natura e la gravità della causa psichica che provoca nella parte non solo una grave difficoltà, ma anche l'impossibilità di far fronte ai compiti inerenti agli obblighi matrimoniali."

C) Esclusione del bonum coniugum

12) Il can. 1055 §1 prescrive: "Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunione di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento". Il bonum coniugum rientra tra i fini del matrimonio e la sua esclusione nella simulazione parziale del consenso. Cosicché si comprende perché logicamente il can. 1101 §2 statuisca:

“At si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essenziale aliquod elementum vel essentialem aliquam proprietatem, invalide contrahit.”

13) In tutte le simulazioni occorre rinvenire il positivo atto di volontà ex can. 1101 § 2, di anzi citato. Commenta il Defilippi in una sua sentenza del 13 febbraio 1998: “Ex relatis verbis Codicis, sicut ad constituendum matrimonium requiritur consensus utpote actus voluntatis utriusque nubentis quo saltem implicite comprehenduntur omnia essentialia elementa et proprietates matrimonii, analogo modo simulatio partialis consensus tunc habetur quando exclusio ingreditur in efficaciter circumscribendo ipso obiecto consensus conjugalis, ita ut hic feratur in obiectum substantialiter corruptum. Quod scilicet: Sit actus a) «humanus» (seu deliberate procedens ab intellectu et voluntate); b) «positivus» (seu reapse positus modo actuali vel saltem virtuali tempore celebrationis matrimonii, ideoque efficaciter connexus cum consensu conjugali, cuius obiectum substantialiter determinat); c) «firmus» (ita ut matrimonium contrahatur iuxta illam determinationem et non aliter).” (Coram Defilippi, decisio 13 februarii 1998, Florentina, RRT, Dec. Vol. XC, p. 69).

14) Per quanto attiene l'oggetto della esclusione del bonum coniugum il D'Auria scrive: “Contrae invalidamente colui che al momento del consenso esclude che il matrimonio sia diretto al bonum coniugum, cioè al reciproco perfezionamento e al bene psichico, fisico e spirituale dell'altra parte come coniuge” (cfr. Angelo D'Auria, Il matrimonio nel diritto della Chiesa, LUP, Città del Vaticano 2007, p. 222).

15) Per quanto attiene alle prove, la giurisprudenza rotale, per ogni forma di simulazione del consenso richiede: a) confessione giudiziale; b) confessione stragiudiziale; causa simulandi superiore alla causa contrahendi.

INFATTO

A) Grave difetto di discrezione di giudizio dell'attrice circa i diritti ed i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can. 1095 n. 2)

16) Il Collegio, dopo aver esaminato gli Atti di causa, giunge alla certezza morale sul capo di nullità in oggetto. È opportuno, data la natura della causa, partire dall'esame della perizia di parte presente in Atti. Il Giudice Ponente ha ritenuto di non dover disporre perizia d'ufficio, ma di procedere a riconoscimento della perizia di parte (cfr. Summ. p. 242), visto che il perito è iscritto nell'albo di questo Tribunale.

17) La dott.ssa _____ nella sessione del 12 maggio 2016 ha riconosciuto la perizia allegata in Atti dalla _____ ha confermato la diagnosi ed ha dichiarato che la metodologia utilizzata è compatibile con l'antropologia cattolica (Cfr. Summ. p. 245/1-2-3).

18) Le problematiche psicologiche della parte attrice risalgono al periodo universitario e le sue relazioni affettive hanno sempre avuto le medesime caratteristiche. Infatti, nella perizia prima si legge: "Le relazioni stabilite negli anni degli studi universitari possiedono elementi ridondanti: la tendenza a legarsi a persone problematiche, a vivere il rapporto con modalità dipendenti, la rapida definizione di un progetto di vita insieme, la de idealizzazione (SIC) e la rinuncia al progetto" (Summ. p. 49). Poi si legge ancora: "Tali elementi lasciano pensare che vi sia una prevalenza della natura impulsiva su quella razionale. Nell'incontro con l'altro I _____ cercava la riproposizione dello schema relazionale dei suoi genitori, fatto di calore, amore, rispetto dell'autonomia personale e della coppia, condivisione di un progetto comune. Non si adoperava per costruirlo o per valutarne la fattibilità. Credeva le fosse dovuto. Vi erano potenti meccanismi transferiali" (Summ. p. 49). Si tratta quindi di una grave incapacità a scegliere il proprio partner. Scrive il perito: "Quello che ella definisce come capacità di stabilire relazioni profonde, sembrerebbe più una tendenza a corrispondere alle aspettative della persona amata, una modalità compiacente. Le aspettative in assoluto più importanti da non deludere restavano, tuttavia, quelle genitoriali, rispetto alle quali è scattata la rottura delle relazioni affettive. In quei casi l'aspettativa genitoriale da non deludere era che dovesse realizzarsi in modo indipendente" (Summ. p. 49). Pertanto, dalle considerazioni svolte dal perito si ricavano le note giuridiche della antecedenza e della gravità.

19) Inoltre, si comprende come la diagnosi del perito si sostanzia nella immaturità psicoaffettiva: "Insieme al fattore emozionale va considerata la capacità di adattamento, che consiste nell'affrontare serenamente i problemi nel prendere responsabilità rispetto ad essi ed elaborare soluzioni tese alla risoluzione delle difficoltà. Risulta pertanto evidente, che ella non fosse affettivamente matura." (Summ. p. 50). Infatti, scrive il perito: "l'impatto con la grave malattia del padre ha destrutturato l'equilibrio, determinando una regressione in cui drammaticamente si sono rivelati gli elementi della personalità ancora vincolati a stadi di sviluppo infantile." (Summ. p. 55). Questa circostanza è stata ulteriormente approfondita nel corso della relazione peritale: "Il primo grande problema che I█████ si trova ad affrontare è la malattia del padre. L'evento drammatico causa una destrutturazione degli equilibri. Ella per la prima volta si trova a fronteggiare delle emozioni fortissime. Emerge tutta la sua fragilità. E' costretta a muoversi in un territorio sconosciuto. Si verifica una vera e propria regressione, in cui drammaticamente si rivelano gli elementi della personalità ancora vincolanti a stadi di sviluppo infantile" (Summ. p. 50). Afferma ancora il Perito: "Ella reagisce ancorandosi alle modalità dipendenti. Si lascia avvicinare dal presunto mistico e dalla setta, fidandosi di sua madre. Come accadeva quando era bambina, faceva da tramite e da garante. Ella intraprese il primo viaggio per non deludere sua madre e si lasciò sedurre da quelle promesse di salvezza rifugiandosi in una modalità di pensiero magico" (Summ. p. 50). Pertanto, si deve chiarire che con la setta, su cui molto hanno insistito i rispettivi patroni, vicenda marginale rispetto a quella matrimoniale, oggetto del processo, la parte attrice ebbe i primi contatti non ad opera del ██████ o del ██████, ma di sua madre.

20) Sicché il plagio fu possibile in quanto la ██████ era immatura e non il contrario. Infatti, il perito prima scrive: "Si creò un'area di collusione tra lei e il ██████ o, in cui egli poté agire in modo manipolativo tanto più ella rinunciava alle facoltà critiche e regrediva nella posizione della bambina bisognosa di rassicurazione, protezione e guida" (Summ. p. 50). Poi collegando la condizione psicologica della parte attrice con il consenso matrimoniale espresso, il perito

scrive: "Sposò uno sconosciuto in una condizione di immaturità affettiva e di assoluta assenza di libertà interiore, alla quale si ritiene abbiano corrisposto il plagio da parte del _____, allo scopo di ottenere un beneficio economico, e la personalità del sig. _____ che, nei limiti di un'indagine indiretta, sembrerebbe gravemente disturbata" (Summ. p. 51).

21) Infine, il perito sintetizza tutta la vicenda: "La complessa situazione va letta in un'ottica di casualità circolare: è vero che la donna, affettivamente immatura, ha subito un crollo psicologico di fronte ad un evento grave quale la malattia e la morte del padre, e che tale evento ha determinato uno stato di fragilità emotiva, spingendola in modo regressivo a cercare una persona alla quale appoggiarsi con modalità dipendenti; ma è altrettanto vero che ha incontrato una persona (o una organizzazione?) che ha approfittato di questo suo stato, agendo in modo manipolativo per ottenere un vantaggio economico ed operando un vero e proprio plagio. Se la donna avesse stabilito in quel periodo una relazione sana e funzionale con una persona diversa, con tutta probabilità avrebbe potuto affrontare più serenamente il momento difficile e scoprire la bellezza del potersi affidare. Probabilmente un'esperienza differente l'avrebbe aiutata in senso evolutivo, l'avrebbe fatta maturare" (Summ. p. 51).

22) Il Collegio, quindi, accoglie le conclusioni del perito in quanto sono state redatte secondo la sana antropologia cattolica e sono coerenti con le circostanze della vicenda.

23) E' opportuno riportare le dichiarazioni della parte ATTRICE circa le circostanze della prima conoscenza. La stessa racconta al Giudice Ponente: "Ho conosciuto G. _____ a casa dei miei genitori a Cc _____ domenica 17 agosto 2008 in occasione di una catechesi tenuta da P. _____ poco più che trentenne, in casa dei miei genitori" (Summ. 79/3). Poi, la donna continua: "Qualche giorno dopo mia madre mi disse che quel giovane si chiamava G. _____ C. _____ poco più che trentenne, ed era uno dei membri della comunità di P. _____, con sede a _____ in via _____ n. _____" (Summ. 79/3). Va specificato che la parte attrice, in quel momento, era legata sentimentalmente a tale R. _____, ginecologo e divorziato" (cfr. Summ. 81/3). Fu lei stessa a prendere

la decisione di lasciare il suo compagno e di iniziare una nuova relazione: "A ottobre dello stesso anno lasciai R. , dicendogli che ero entrata in questo gruppo di preghiera e per non ferirlo non gli dissi che avrei sposato un uomo scelto da Dio per me, ma semplicemente che la mia vita avrebbe preso una strada diversa cioè seguire i progetti di Dio" (Summ. 81/3).

24) Di fatto la relazione affettiva iniziò dopo la morte del padre della donna, la quale riferisce al Giudice Ponente: "Quando tornai a casa ogni giorno che passava io stavo ogni giorno più male, non riuscivo a gestire il dolore perché mi mancava mio padre. G. mi chiamava ogni sera per consolarmi, mi faceva stare meglio, era la mia salvezza ed ero grata a Dio per avermelo messo accanto ed io ero sempre più innamorata di lui. Tornai a i primi di novembre per il trigesimo di papà. G. venne a prendermi in aeroporto e mi disse che avremmo passato la notte insieme. Io ne fui imbarazzata perché mi sembrava prematuro. Mi rispose che P. gli disse che era giunto il momento di amarci e G. mi confidò che per lui era come se ci conoscessimo da sempre. Io accettai e ufficializzammo il fidanzamento a quanti ci conoscevano" (Summ. 87/5).

25) Fu poi la donna a prendere l'iniziativa della celebrazione delle nozze, giacché il convenuto riteneva il mese di maggio prematuro per sposarsi e nulla aveva detto ai suoi genitori ancora (cfr. Summ. 88/5). La crisi poi venne superata quando la s si offrì di coprire tutte le spese del matrimonio (cfr. Summ. 88/5).

26) Il CONVENUTO, dopo aver ricordato il primo incontro in casa dei genitori di lei, sottolinea la modalità della frequentazione: "Nel dicembre del 2008 andai a trovarla a e da lì la relazione divenne affettiva fino al matrimonio. Dopo di che gli incontri fra di noi si sono intensificati perché io salivo una volta al mese a . Man mano che la relazione andava avanti fra noi vi era sempre più affiatamento e serenità, tant'è che all'inizio del 2009 giungemmo ad avere rapporti intimi con coito interrotto, ma qualche mese prima del matrimonio le intimità erano senza alcuna precauzione, perché avevamo deciso la data del matrimonio ed eravamo anche disposti ad accogliere un eventuale bambino"

(Summ. 111-112/4). Poi il CONVENUTO dice: "Fu lei a propormi il matrimonio nel febbraio - marzo 2009, indicando il mese di maggio. Io accettai la proposta a condizione che lei prima di sposarsi si trasferisse a _____ per avere la famiglia unita. Però le feci notare che il tempo era poco per la nostra reciproca conoscenza sia per l'organizzazione dell'evento, lei fu d'accordo e concordammo per il 6 agosto. Le ribadii di trasferire la sua attività lavorativa a _____, sia pure gradualmente e lei mi disse di sì, nel frattempo io cominciai ad organizzare con le rispettive famiglie il matrimonio a _____, visto che lei rimaneva ancora a _____ anche il fratello era d'accordo con me perchè lei trasferisse la sua attività professionale a _____ ed entrambi eravamo disposti ad aiutarla per realizzare tale progetto" (Summ. 112-113/7). Come si può comprendere, mentre il convenuto si poneva le problematiche concrete per affrontare la futura vita matrimoniale, la parte attrice propone le nozze senza la necessaria ponderazione critica.

27) I testimoni di parte attrice nelle loro deposizioni hanno sostenuto la fragilità psicologica della parte attrice. V. AL _____, fratello dell'attrice, dice: "Mia sorella non era conscia, libera e responsabile degli obblighi che si assumeva andando al matrimonio con il _____ perchè viveva in uno stato di plagio a causa della totale fiducia che aveva riposto in P. _____ Ripeteva sovente: "P. _____ è verità" (Summ. 209/5). D. _____, madre dell'attrice, riferisce: "In quel periodo vedevo che mia figlia era "rimbambita" dietro P. _____ il quale ripeteva che lui era il registratore di Gesù, quindi quello che diceva non erano parole sue" (Summ. 211/5). M. _____, amica di Isabella, depone: "Da I. _____ ho saputo che si sono consciuti prima del matrimonio mentre suo padre era gravemente ammalato. Nel vedere I. _____ molto provata, le chiesi spiegazioni. Lei mi disse che durante la degenza del papà in ospedale aveva incontrato G. _____ che faceva [parte] di una associazione mariana, la quale faceva capo ad un mistico di nome P. _____, il quale frequentemente le diceva che avrebbe incontrato l'uomo della sua vita, aiutandola ad individuarlo in G. _____ Nel frattempo ebbero luogo degli incontri tra lei e G. _____, del quale lei mi parlava molto bene. Nel farle notare

che lavoravano in posti diversi, lei mi diceva che G. si sarebbe trasferito in . e avrebbero costituito lì la loro famiglia. L. non mancava di dirmi che P. era molto presente nella sua relazione con G., tanto che la cosa mi appariva come una relazione a tre” (Summ. 238/3).

RG, ex compagno della depono: “Ho conosciuto I. nel 2003 avendo gli stessi interessi professionali. Dopo di che è nata una relazione sentimentale tra noi due, che è andata avanti fino al 2007, senza problemi, tanto che c’era un progetto matrimoniale tra noi. Ex abrupto I. manifestò un cambiamento di carattere presentandosi dimessa nel modo di porsi e di vestirsi, come se si trattasse di un’altra persona. Le chiesi spiegazioni, ma lei non (SIC) rimase sulle sue. Successivamente mi disse che voleva interrompere la relazione con me dicendomi che aveva iniziato un nuovo percorso religioso per dedicarsi a Dio che l’avrebbe aiutata per la malattia di suo padre e che Dio aveva dei progetti per lei” (Summ. p. 240).

Come si evince, le dichiarazioni dei suddetti testimoni, nel loro stile, sostengono la tesi peritale, cioè quella della immaturità dell’attrice, mentre quelli di parte convenuta si soffermano sul secondo capo di nullità.

28) La scelta sponsale della non fu ponderata a causa della immaturità psico-affettiva. Pertanto, il Collegio giunge alla certezza morale circa il grave difetto di discrezione di giudizio dell’attrice circa i dritti ed i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can. 1095 n. 2).

B) Incapacità dell’attrice ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095, n. 3).

29) Il Collegio, avendo esaminato gli Atti di causa, giunge alla certezza morale circa il capo di nullità in oggetto. Ancora una volta, si deve partire dalla prova peritale. Dalla anamnesi svolta dal perito si comprende, infatti, che la nella sua immaturità ricercava non un compagno di vita ma un uomo che la rendesse madre, persino al di fuori del matrimonio – sacramento. Infatti, si legge nella perizia: “Si trasferì ad a giugno 2005. L’anno precedente aveva conosciuto R. un uomo separato. Ne nacque una relazione che durò tre

anni. Stavano molto bene insieme, avevano progettato la convivenza. L'unico problema era l'argomento figli: lo desiderava la maternità, ma lui non era interessato, quindi si allontanarono. Non riuscivano a separarsi, però la relazione era ostacolata da questo suo rifiuto che dipendeva dal fatto che la sua ex moglie gli aveva reso la vita difficile strumentalizzando la bambina come arma di ricatto" (Summ. p. 20). È evidente l'incompatibilità di tale scelta fatta da una donna che si professa cattolica praticante, che frequenta gruppi di preghiera, ma che mette la maternità al primo posto come realizzazione personale.

30) Nelle conclusioni della perizia si legge: "Il lavoro peritale ha messo in luce una struttura di personalità dell'attrice fragile ed immatura sul piano affettivo, orientata a stabilire relazioni dipendenti" (Summ. p. 55). Il perito si sofferma sul rapporto tra anomalia ed incapacità consensuale: "Si ritiene che il [redacted] abbia operato un vero e proprio plagio sull'attrice, annullando le sue capacità volitive e limitando quelle di intendere" (Summ. p. 55). E poi conclude: "Date tali premesse la scelta matrimoniale è stata operata in una totale condizione di assenza di libertà interna e di incapacità psichica a valutare, ponderare, discernere. La signora [redacted] non era pertanto assolutamente in grado di poter emettere un valido consenso matrimoniale, ma ciò che è più grave non era evidentemente nelle condizioni di saper valutare e discernere in modo adeguato, sì da poter criticamente decidere anche negli altri ambiti della propria vita quotidiana come ad esempio nel lavoro o nella continua dazione di denaro per scopi di cui lei non ebbe mai una prova. In conclusione pertanto, si ribadisce come la signora [redacted] in quel momento fosse totalmente priva della libertà interiore, così che la scelta matrimoniale, per quel che qui ci occupa, fu presa assolutamente senza alcun valore ed in modo chiaramente invalido" (Summ. pp. 55-56). Nonostante, il perito faccia riferimento maggiormente alla capacità critica, è evidente che la grave anomalia psicologica impedì una minima comunione di vita e di amore. In modo particolare la [redacted] si rivelò specificatamente incapace ad assumere il bonum coniugum, non considerando il C [redacted] come un compagno di vita ma solo come il padre della figlia, concepita con il metodo FIVET, non ammesso dalla dottrina della Chiesa Cattolica. Questa

circostanza rileva, dal punto di vista giuridico, in merito al profilo dell'assunzione del bonum coniugum.

31) A questo proposito il Collegio evidenzia che non può essere presa in considerazione la consulenza tecnica allegata al restrictus di parte convenuta come mezzo di prova, in quanto, essendo un documento, doveva essere depositato entro i 30 giorni dalla pubblicazione degli Atti ai sensi del can. 1599 §1 CIC e dell'art. 237 D.C.

32) Sotto il profilo della incapacità ad assumere il bonum coniugum da parte dell'attrice, sono rilevanti, dal punto di vista probatorio, le dichiarazioni del convenuto (Cfr Summ. pp. 112-113/7). I testi gli fanno eco, così come di seguito:

— S7 amica del convenuto, dice: "Dopo il matrimonio C. rimase al sud e lei al nord. Mi diceva che inizialmente il rapporto tra loro andava bene e si vedevano ogni venti giorni circa, andando lui a trovarla a

— Mi confidava che lei era molto pressante per avere un figlio, mi diceva anche che se non avesse incontrato lui, aveva già deciso di avere un figlio tramite la fecondazione artificiale andando in Spagna. G. mi disse anche che I. non rimanendo incinta naturalmente propose la fecondazione artificiale e lui l'accettò. La relazione si incrinò tra i due, poiché G. mi diceva che la madre di lei, trasferendosi a quando la figlia rimase incinta dopo un anno dal matrimonio, era invadente e cominciava anche a trattarlo male, quando egli andava a a trovare la moglie" (Summ. 226/8). La teste poi aggiunge: "La presenza della madre di lei nella casa della figlia, divenne sempre più invadente, fino a creare grossi problemi tra i coniugi, tanto che G. era considerato un forestiero. Quando nacque il bambino, G. dormiva in un'altra camera, mentre nella camera da letto dormivano I., la madre ed il bambino, facendo in modo anche da non far avere rapporti tra padre e figlio. A e negavano finanche la possibilità di farlo uscire con il bambino, cui fu dato il nome di P. per l'amicizia di G. con P." (Summ. 226/9). I

C. amica del convenuto, afferma: "Subito dopo il matrimonio, G. abitava a nella casa dei genitori di lei, che dimorava a dove svolgeva l'attività professionale di ginecologa, ma c'era il progetto

di riunirsi a _____, cosa non avvenuta perché la moglie non volle, trovandosi meglio a _____. Durante la separazione, G. _____ mi confidò che I. _____ voleva a tutti i costi un figlio e non riuscendo ad averlo naturalmente, ricorse alla fecondazione artificiale. Mi disse anche che lui saliva a _____ quando lei era fertile. Quando è nato il bambino G. _____ pensava di aver realizzato il sogno di una famiglia tradizionale. Purtroppo non fu così perché lei chiamò la madre per farsi aiutare quando rimase incinta. La signora andava al di là della collaborazione allorquando si trasferì in maniera stabile presso la figlia a _____, interferendo nei rapporti tra la figlia ed il genero, impedendogli di fare il marito ed il padre” (Summ. 229/8). _____ D. _____ C. _____, fratello del convenuto, testimonia: “La convivenza coniugale è durata circa tre anni ed è finita perché mio fratello non si sentiva trattato come marito, a causa, della suocera che spadroneggiava nella casa della figlia a _____” (Summ. 232/9). Pertanto, è moralmente provato che la donna non assunse l’obbligo del *bonum coniugum* a motivo della sua immaturità.

33) Pertanto, il Collegio ritiene moralmente provata l’incapacità dell’attrice ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095, n. 3).

C) Esclusione del *bonum coniugum* in attrice

34) L’istruttoria, corredata da risultanze valide, porta a riconoscere fondata la tesi dell’incapacità dell’attrice relativamente al suo grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti ed i doveri matrimoniali essenziali e l’incapacità ad assumere gli oneri essenziali del matrimonio; sicché, provata siffatta incapacità, ne consegue che la stessa non ha potuto emettere un valido consenso che, in quanto atto umano, deve essere posto sulla base di una almeno sufficiente comprensione del suo significato e di una pure almeno sufficiente libertà nell’eseguirlo, né tantomeno, mancando questa, “*qui actum humanum ponere nequit, etiam facultatem simulandi amittit*” (coram Bejan, decisio diei 14 martii 1964, in *RRDec.*, vol. LVI, p. 195, n. 6; cfr. coram Stankiewicz, decisio diei 11 martii 1980, *ibid.*, vol. LXXII, p. 170, n. 9). Pertanto, il Collegio non giunge alla

certezza morale circa l'esclusione del bonum coniugum in attrice.

35) Le quali cose esposte in diritto ed in fatto, Noi sottoscritti Giudici di Turno, riuniti in seduta collegiale, alla presenza di Dio ed invocato il nome di Cristo, dichiariamo e sentenziamo quanto segue:

CONSTA della nullità del matrimonio, nel presente caso, per Grave difetto di discrezione di giudizio nell'attrice circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can. 1095 n. 2).

Si risponde, pertanto, al primo dubbio concordato

AFFERMATIVAMENTE

CONSTA della nullità del matrimonio, nel presente caso, per Incapacità nell'attrice ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 n. 3).

Si risponde, pertanto, al secondo dubbio concordato

AFFERMATIVAMENTE

NON CONSTA della nullità del matrimonio, nel presente caso, per esclusione del bonum coniugum in attrice.

Si risponde, pertanto, al terzo dubbio concordato

NEGATIVAMENTE

Le spese del giudizio sono a carico dell'attore e vengono liquidate secondo le Norme della CEI.

Così sentenziamo. Ed ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e fare eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del Can. 1682, 2, MI. La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (Cann. 1619-1640 CDC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di Benevento o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (Can. 1630, 1 CDC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, entro un mese dalla sua interposizione (Can. 1633, CDC). Decorsi i predetti termini

in assenza di impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva, e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (Can. 1679, MI).

Si fa divieto all'attrice di contrarre matrimonio senza la previa consultazione del Tribunale che ha emesso la sentenza (Dignitas connubii, art. 251, 1).

Bari, dalla Sede del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, 24 novembre 2016

Mario Cota, Preside e Ponente

Giudice

Giudice

Notaio

Dalla Cancelleria del Tribunale si attesta che la suddetta sentenza definitiva è stata notificata alle Parti interessate il 18 GEN. 2017.

Il Cancelliere